

Pierrel S.p.A.

Piano di Stock Option 2014-2022

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO
SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (*STOCK OPTION*) PER LA SOTTOSCRIZIONE DI
AZIONI PIERREL S.P.A. SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

*(redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche e integrazioni)*

Capua, 15 maggio 2014

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”), redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), ha ad oggetto la proposta di adozione del “*Piano di Stock Option 2014-2022*” approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. (la “**Società**” o “**Pierrel**”).

In data 15 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha approvato la proposta di sottoporre all’assemblea degli azionisti l’adozione, ai sensi dell’art. 114-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il “**TUF**”), di un “*Piano di Stock Option 2014-2022*” (il “**Piano**”), consistente nell’attribuzione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione della Società, nel rapporto di un’azione per ogni opzione, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Piano e descritti nel presente Documento Informativo.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è ancora stata approvata dall’assemblea degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 giugno 2014, in unica convocazione.

Pertanto:

- (i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 maggio 2014;
- (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il “*Piano di Stock Option 2014 - 2022*” è da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-*bis*, comma 3 TUF e dell’art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI	
I termini di seguito elencati avranno il seguente significato nel Documento Informativo:	
Amministratori	indica i membri del Consiglio di Amministrazione di Pierrel.
Azioni	indica le massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Pierrel di nuova emissione, prive di valore nominale.
Beneficiari	indica i soggetti che saranno nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, tra gli Amministratori e i Dirigenti di Pierrel come beneficiari del Piano e a cui, conseguentemente, saranno attribuite le Opzioni.
Consiglio di Amministrazione	indica il consiglio di amministrazione di Pierrel in carica.
Data di Assegnazione	indica la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'individuazione di ciascun Beneficiario, la determinazione del numero di Opzioni offerte allo stesso, nonché la determinazione del relativo Prezzo di Esercizio.
Documento Informativo	indica il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.
Dirigenti	indica i dirigenti di Pierrel iscritti nel relativo libro matricola.
MTA	indica il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Opzione	indica il diritto conferito ai Beneficiari del Piano di sottoscrivere le Azioni nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previsti dal Piano. Ogni numero 1 (una) Opzione conferisce il diritto di sottoscrivere numero 1 (una) Azione.
Periodo di Esercizio	indica il periodo di 5 (cinque) anni decorrente dalla scadenza del Periodo di <i>Vesting</i> .
Periodo di <i>Vesting</i>	indica il periodo di maturazione delle Opzioni che terminerà allo scadere del terzo anno successivo alla Data di Assegnazione
Piano	indica la proposta di adozione del “ <i>Piano di Stock Option 2014-2022</i> ”, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pierrel in data 15 maggio 2014, che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Società ai sensi dell'art. 114-bis del TUF convocata per il giorno 19 giugno 2014.

Prezzo di Esercizio	indica il corrispettivo che ciascun Beneficiario deve pagare per l'esercizio delle Opzioni al fine di sottoscrivere le Azioni.
Regolamento	indica il regolamento contenente la disciplina amministrativa di attuazione del Piano che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione a seguito dell'adozione del Piano da parte dell'assemblea.
Regolamento Emittenti	indica il Regolamento in materia di emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
Società o Pierrel	indica Pierrel S.p.A., con sede in Capua, Strada Statale Appia 7- <i>bis</i> 46/48, 47, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta, iscrizione n. 04920860964, P. IVA e C.F. 04920860964.
TUF	indica il D. Lgs. n. 58 del 1998, come successivamente modificato ed integrato.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

I Beneficiari saranno nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, tra gli Amministratori e i Dirigenti di Pierrel. Le informazioni richieste diventeranno disponibili al momento dell'assegnazione delle Opzioni.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

I Beneficiari saranno nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, tra gli Amministratori e i Dirigenti di Pierrel.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

I Beneficiari saranno individuati tra gli Amministratori e i Dirigenti. L'indicazione nominativa dei Beneficiari qualificati come in rubrica sarà possibile al momento dell'assegnazione delle Opzioni.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari

Non applicabile in quanto Pierrel è qualificabile come una società di "minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non applicabile in quanto non vi sono persone fisiche controllanti Pierrel che siano Beneficiari del Piano.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3

Non applicabile in quanto Pierrel è qualificabile come una società di "minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010.

b) *nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari*

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall’assemblea ordinaria di Pierrel e i Beneficiari non sono ancora stati individuati, pertanto non è possibile fornire l’indicazione per aggregato dei Beneficiari all’interno della categoria dei Beneficiari come sopra individuata.

c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)*

Non vi sono categorie di dipendenti per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L’ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione dei piani.

Il Piano persegue le seguenti finalità:

- (i) allineare gli obiettivi di figure chiave della Società alla creazione di valore per gli azionisti della Società sul medio-lungo periodo;
- (ii) attrarre, trattenere e motivare il *management* dotato di qualità professionali di elevato *standard*;
- (iii) aumentare la capacità di trattenere le risorse chiave già presenti in Pierrel e la competitività della Società sul mercato del lavoro in relazione ai migliori talenti disponibili.

2.2.1 Informazioni aggiuntive.

Il Piano non prevede un rapporto prestabilito fra il numero di Opzioni assegnate al singolo Beneficiario e la retribuzione complessiva da questi percepita.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi che il Piano persegue.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Il Piano prevede che l’attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari sia gratuita e non legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*. Il numero delle Opzioni assegnate saranno discrezionalmente ed insindacabilmente determinati dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo esclusivamente al perseguimento dell’interesse di Pierrel, tenendo conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per risultati della Società, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni altro elemento ritenuto utile o rilevante.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo esclusivamente al perseguimento dell’interesse di Pierrel, tenendo

conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per risultati della Società, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni altro elemento ritenuto utile o rilevante.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione al Beneficiario del diritto di ricevere (a titolo gratuito) Opzioni che attribuiscono il diritto a sottoscrivere azioni della Società.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani.

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del piano.

In data 15 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre il Piano all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Pierrel.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, anche il conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano, in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per approvare il Regolamento, modificarlo e/o integrarlo, individuare i Beneficiari, determinare il quantitativo di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, procedere alle attribuzioni ai Beneficiari, provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di sub-delega a uno o più dei propri componenti.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.

L'organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione, conformemente e subordinatamente alle disposizioni espresse nel Piano.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere, in determinati periodi dell'anno e per giustificati motivi, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni qualora ciò corrisponda all'interesse della Società e/o appaia opportuno in relazione ad esigenze di tutela del mercato. In tal caso, apposita comunicazione scritta verrà data dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Beneficiario.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione riferisce, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa applicabile, all'assemblea degli azionisti della Società sull'andamento del Piano e, in particolare, sulle Opzioni assegnate o su quelle di volta in volta esercitate e che abbiano comportato un corrispondente aumento del capitale della Società. Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Regolamento del Piano (una volta che questo sarà approvato), con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione della Società, nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n. 1 (una) Opzione esercitata.

Il numero complessivo massimo di azioni da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in n. 2.500.000.

Il Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2014 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società la proposta di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 2.500.000, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2022, mediante emissione di massimo n. 2.500.000 azioni ordinarie Pierrel prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile, da riservare ai Beneficiari.

Per maggiori informazioni sull'aumento di capitale a servizio del Piano si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante pubblicazione sul sito Internet della Società www.pierrelgroup.com nella Sezione *Investors Relations/Corporate Governance/Documentazione Assemblee degli Azionisti/Assemblea dei soci del 19 giugno 2014*. Il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, sarà rilasciato da Reconta Ernst & Young S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti di Pierrel, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile e dall'art. 158 del TUF.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le Opzioni al medesimo spettanti nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento.

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Le caratteristiche del Piano da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, sono state determinate in forma collegiale da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.

In data 15 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la proposta di sottoporre all'assemblea degli azionisti l'adozione del Piano.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.

Il Piano è sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti della Società del 19 giugno 2014. Successivamente all'Assemblea, in caso di approvazione del Piano e delle relative deliberazioni ancillari, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano stesso.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea degli azionisti della Società.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF, fermo restando che la procedura di assegnazione delle Opzioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure adottate della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere, in determinati periodi dell'anno e per giustificati

motivi, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni qualora ciò corrisponda all'interesse della Società e/o appaia opportuno in relazione ad esigenze di tutela del mercato. In tal caso, apposita comunicazione scritta verrà data dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Beneficiario.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione delle Azioni da consegnarsi in regime di dematerializzazione. Si tratta quindi di *stock option*.

Ogni Opzione assegnata conferisce il diritto al Beneficiario di sottoscrivere numero 1 (una) Azione, godimento regolare, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Esercizio.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione, discrezionalmente ed insindacabilmente, entro il 31 dicembre, 2014 individui i Beneficiari e determini il numero di Opzioni da attribuire ad essi e il Prezzo di Esercizio.

4.3 Le Opzioni assegnate ai Beneficiari prevedranno un Periodo di Vesting di tre anni decorrente da ciascuna Data di Assegnazione e potranno essere esercitate, decorso il Periodo di Vesting, per tutti il Periodo di Esercizio. Il termine del piano.

Il termine ultimo del Piano inteso come termine ultimo per l'aumento di capitale al servizio dell'assegnazione delle Azioni rivenienti dall'eventuale esercizio delle Opzioni è il 31 dicembre 2022.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie.

Il Piano prevede l'assegnazione di massime 2.500.000 Opzioni che danno diritto a sottoscrivere un pari numero massimo di Azioni di nuova emissione.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da attribuire in un anno fiscale.

4.5 Modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati.

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli paragrafi del presente Documento Informativo. In particolare, alla Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione della Società determinerà il numero di Opzioni da corrispondere a ciascun Beneficiario secondo i criteri indicati al precedente Paragrafo 2.3.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari è gratuita, non è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance* né è correlata ad altre variabili chiave. Ciascun Beneficiario può esercitare le Opzioni attribuite, sottoscrivendo le Azioni.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

Le Opzioni e tutti i diritti ad esse incorporati saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle Azioni della Società sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging*.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di cessazione, prima del Periodo di Esercizio, del rapporto di lavoro o di amministrazione del Beneficiario per dimissioni volontarie o licenziamento per qualsivoglia ragione (fatta eccezione per il licenziamento senza giustificato motivo), il Beneficiario, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, decade definitivamente da qualsiasi diritto relativo al Piano, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso attribuite in base al Piano e non ancora esercitate alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione si considerano immediatamente estinte, senza diritto del Beneficiario a ricevere alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta.

In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione del Beneficiario con la Società (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di pensionamento, scadenza del mandato in assenza di rinnovo immediato, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione ecc.) o di licenziamento senza giustificato motivo prima della scadenza del termine del Periodo di Esercizio ma dopo la scadenza del Periodo di *Vesting*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio tutte le Opzioni ancora in suo possesso alla data di cessazione del rapporto per le quali sia maturato il relativo diritto di esercizio.

In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione del Beneficiario con la Società (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di pensionamento, scadenza del mandato in assenza di rinnovo immediato, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione ecc.) prima della scadenza del Periodo di *Vesting*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio un numero di Opzioni riproporzionato in base al periodo di effettivo servizio prestato tra la Data di Assegnazione e la data di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione.

Resta inteso che in caso di trasferimento del rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione dalla Società ad un'altra società del gruppo Pierrel e/o in caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione con la Società e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione con una diversa società del gruppo Pierrel il Beneficiario conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

In caso di decesso del Beneficiario, i suoi eredi e legatari conservano il diritto di esercitare le Opzioni già attribuite al Beneficiario – qualora esse siano esercitabili al momento del decesso – a termini di Regolamento, previo adempimento da parte degli eredi dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione e dell'adempimento delle disposizioni fiscali vigenti, in quanto applicabili. Nel caso in cui le Opzioni non siano ancora esercitabili al momento del decesso, il relativo diritto non si trasmette ad eredi e legatari, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto sopra esposto, è riservata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di assumere determinazioni più favorevoli per i Beneficiari e di raggiungere accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.

Salvo quanto indicato in altri paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile.

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione gratuita di Opzioni.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano.

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo non sono ancora stati individuati i Beneficiari e il numero di Azioni da attribuire ai medesimi.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

L'integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio del Piano a seguito dell'esercizio di tutte le Opzioni e assumendo che non vengano posti in essere ulteriori aumenti di capitale, determinerebbe per gli azionisti della Società una diluizione pari a circa il 5% dell'attuale capitale sociale.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

Il Piano ha ad oggetto *stock option* e per le azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni non sono previsti limiti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sono quotate sul MTA.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione.

Ogni Opzione dà diritto alla sottoscrizione di un'Azione.

4.17 Scadenza delle opzioni.

La scadenza delle Opzioni è fissata il 31 dicembre 2022, data entro la quale dovranno essere inderogabilmente esercitati tutti i diritti di Opzione maturati e non decaduti.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*).

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "americana". Per i periodi e le modalità di esercizio delle Opzioni si rinvia al precedente par. 4.2.

4.19 Prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);

Salvo eventuali aggiustamenti, il Prezzo di Esercizio delle Opzioni sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in linea con il valore normale delle azioni Pierrel al momento dell'assegnazione delle Opzioni, determinato secondo il disposto dell'art. 9, comma 4°, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, ossia pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni Pierrel di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la data di assegnazione dell'opzione allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi).

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*).

Si rinvia a quanto specificato nel Paragrafo 4.19 che precede.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

Non applicabile, in quanto il Piano non prevede criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Beneficiari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le Opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore.

Non applicabile, in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono negoziate sul MTA.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).

In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale sociale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In caso di *delisting* delle azioni della Società durante il Periodo di *Vesting*, il Piano cesserà di avere efficacia e il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di assumere, a proprio insindacabile giudizio, le deliberazioni ritenute più opportune riguardo la sorte delle Opzioni.

Al verificarsi delle fattispecie che precedono, il Consiglio di Amministrazione non potrà revocare le Opzioni già assegnate, ma potrà limitare e/o sospendere la possibilità di esercitare le Opzioni in relazione ad esigenze della Società e/o dell'andamento dei corsi di Borsa delle azioni della Società in circolazione. Di tali determinazioni sarà data comunicazione scritta ai Beneficiari.

4.24 Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea degli azionisti della Società.